Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 febbraio 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 20 FEBBRAIO 1981:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 8 % - 1975-1982 - 1ª emissione » sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni « 13 % - 1980-1985 - 1ª emissione » sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Banco di Sardegna, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Sassari:** Obbligazioni « 10 % - 1996 » sorteggiate il 30 gennaio 1981. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1964-1974 » non ancora presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 - II serie » non ancora presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1970-1980 » non ancora presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1983 » non ancora presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1974-1982 » non ancora presentate per il rimborso. — **Efibanca - Ente finanziario interbancario, istituto di credito a medio e lungo termine, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1976-1983 - I serie » non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1981. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1981. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Compagnie de Saint-Gobain, Pont a Mousson S.A., in Neuilly sur Seine:** Obbligazioni « 6 % - 1966-1984 » sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **E.N.E.L. - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni « 10 % - 1975-1982 » sorteggiate il 9 febbraio 1981. — **Compagnia finanziaria industriale, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni « 9 % - 1972 » sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **E.N.I. - Ente nazionale idrocarburi, ente di diritto pubblico, in Roma:** Estrazione di obbligazioni « ENI 1966 - 6 % ». — **Scarpellini, società per azioni, in Alzano Lombardo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Filati Buratti, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 29 gennaio 1981. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1981. — **Istituto italiano di credito fondiario, sezione opere pubbliche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1981. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1981. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle fondiarie sorteggiate il 5 febbraio 1981.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio:** 11ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** 40ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità:** 40ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione di credito industriale:** 68ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione di credito fondiario:** 40ª Estrazione di obbligazioni sorteggiate il 2 febbraio 1981. — **Banco di Sicilia, amministrazione centrale, sezione di credito fondiario:** 214ª Estrazione di cartelle fondiarie sorteggiate il 2 febbraio 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1050.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in Nogarole Rocca.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, in frazione Pradelle del comune di Nogarole Rocca (Verona).

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1051.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Prospero vescovo e di S. Giovanni Battista, in Collagna, e di S. Pietro apostolo e di S. Bartolomeo apostolo, nello stesso comune.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 16 marzo 1979, relativo: 1) alla separazione delle parrocchie di S. Prospero vescovo, in frazione Valbona del comune di Collagna (Reggio Emilia) e di San Pietro apostolo, in frazione Vallisnera dello stesso comune; 2) all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Prospero vescovo, in frazione Valbona del comune di Collagna (Reggio Emilia) e di S. Giovanni Battista, in frazione Cerreto Alpi dello stesso comune; 3) all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in frazione Vallisnera del comune di Collagna (Reggio Emilia) e di S. Bartolomeo apostolo, nel capoluogo del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 362

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1052.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di Maria SS. delle Grazie, in Oliveto Lucano, dalla parrocchia della Madonna di Pompei, in Garaguso.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tricarico 1° ottobre 1979, relativo alla separazione della parrocchia di Maria SS. delle Grazie, in Oliveto Lucano (Matera), dalla parrocchia della Madonna di Pompei, in località Grassano Scalo del comune di Garaguso (Matera).

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1980, n. **1053.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Franca vergine piacentina, in Piacenza.

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Piacenza 4 luglio 1978, integrato con dichiarazione stessa data, relativo all'erezione, con il titolo di prevostura, della parrocchia di Santa Franca vergine piacentina, in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1981
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 360

LEGGE 17 febbraio 1981, n. **26.**

Istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali, di cui alla legge 22 marzo 1967, n. 161, assume la denominazione di Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali è dotato di personalità giuridica privata. Esso ha sede presso il Ministero della marina mercantile ed è soggetto alla sua vigilanza.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali si realizza il collegamento funzionale tra Ministero e Fondo gestione e la allocazione di quest'ultimo presso la struttura ministeriale.

Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali succede in tutte le situazioni patrimoniali attive e passive del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali.

Il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e il Fondo assistenza sociale lavoratori portuali verranno denominati, negli articoli successivi della presente legge, rispettivamente Fondo gestione e Fondo assistenza.

Art. 2.

Al Fondo gestione affluisce il gettito delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali versate dalle compagnie e dai gruppi portuali per:

a) l'erogazione dei salari differiti;

b) le prestazioni economiche;

c) l'assicurazione contro le malattie e le relative indennità integrative;

d) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le relative indennità integrative;

e) le erogazioni integrative relative ad aumenti periodici del salario, indennità di buonuscita ed eventuali prepensionamenti;

f) altre prestazioni in atto, ovvero da istituire anche sostitutive o modificative di quelle di cui alle precedenti lettere, sulla base di accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

I titoli e le misure delle addizionali di cui al precedente comma sono determinati a norma dell'articolo 203 del regolamento al codice della navigazione, sulla base degli accordi fra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative e previe direttive emanate dal Ministero della marina mercantile.

Il servizio di tesoreria e di cassa è affidato a un istituto di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad un'apposita convenzione con il Fondo gestione.

Nulla è innovato per quanto riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e dei gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzione per le forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Il Fondo gestione provvede per conto delle compagnie e dei gruppi portuali al pagamento dei contributi ed alle erogazioni delle prestazioni a favore dei lavoratori portuali ad essi associati. In particolare esso provvede:

a) al pagamento alle compagnie ed ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il versamento dei contributi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, per gli assegni familiari, per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali la corresponsione del salario garantito e della relativa indennità di contingenza;

c) a corrispondere ai lavoratori portuali la tredicesima e quattordicesima mensilità, la retribuzione delle giornate di ferie e di festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi ad esso dovuti per l'assicurazione contro le malattie nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto. Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche possono essere fissati — con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative — retribuzioni e periodi di occupazione medi convenzionali;

e) alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per malattia;

f) al versamento alle compagnie portuali e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per il pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, nonché alla corresponsione ai lavoratori portuali di indennità integrative per le giornate di carenza, di indennità, di infortunio e di invalidità temporanea;

g) alle erogazioni ed alle prestazioni di cui alle lettera *e*) ed *f*) del precedente articolo 2.

I titoli e le misure delle erogazioni e delle prestazioni indicate nel precedente comma, qualora non disciplinate da disposizioni legislative, sono determinati con decreto del Ministro della marina mercantile sulla base di accordi intervenuti tra le rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori e degli utenti portuali maggiormente rappresentative.

Il Fondo gestione provvede altresì al versamento dei contributi o delle quote sindacali volontarie alle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli utenti portuali sulla base degli accordi di cui al secondo comma dell'articolo 2, nonché alle spese di amministrazione per il proprio funzionamento.

Art. 4.

L'amministrazione del Fondo gestione è affidata ad un comitato, composto:

a) da un funzionario della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero della marina mercantile di qualifica non inferiore a dirigente superiore;

b) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da nove rappresentanti degli utenti portuali di cui: due designati dalla categoria dell'industria privata ed uno per ciascuna delle seguenti categorie: agenti marittimi e raccomandatari, armamento privato, armamento pubblico, aziende petrolchimiche a partecipazione statale, commercianti, imprese di spedizione, industria pubblica, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

e) da dodici rappresentanti dei lavoratori portuali, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Le designazioni vengono richieste dal Ministro della marina mercantile che provvede a formalizzare la composizione del comitato con proprio decreto.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, su designazione del comitato di amministrazione, nomina il presidente del comitato stesso tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative.

Il comitato di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, nomina tra i membri del comitato di amministrazione tre vice presidenti.

Un vice presidente, cui vengono attribuite funzioni vicarie, è scelto tra i funzionari dello Stato presenti nel comitato di amministrazione; un secondo vice presidente viene designato dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappre-

sentative ed un terzo vice presidente viene designato dall'utenza portuale. I membri del comitato di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai lavori del comitato di amministrazione partecipa il direttore del Fondo gestione con funzioni di segretario.

Art. 5.

Il comitato di amministrazione del Fondo gestione ha i seguenti compiti:

a) adotta il regolamento per il proprio funzionamento;

b) delibera in materia di ordinamento dei servizi, di regolamento organico, dei ruoli, di stato giuridico e trattamento economico di attività e di quiescenza dei dipendenti del Fondo gestione, nonché in materia di stato giuridico e trattamento economico del direttore del Fondo gestione. Detti trattamenti saranno determinati secondo gli accordi sindacali riguardanti la regolamentazione nazionale degli addetti alle compagnie portuali;

c) delibera sugli indirizzi generali di amministrazione del Fondo gestione;

d) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi del Fondo gestione;

e) delibera sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

f) delibera sulla costituzione e sulla regolamentazione di comitati consultivi e commissioni;

g) delibera sui limiti e sulle condizioni per la stipulazione di prestiti ed altre operazioni finanziarie;

h) delibera sul compenso da attribuire al presidente, ai vice presidenti ed agli altri membri del comitato e sulla misura dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni;

i) autorizza il presidente a stare in giudizio e delibera sulle liti, sui compromessi e sulle transazioni, nonché in materia di ricorso ad arbitrato e sulla nomina degli arbitri;

l) fissa le modalità dei versamenti dei contributi dovuti al Fondo gestione dalle compagnie e dai gruppi portuali;

m) determina le modalità delle prestazioni del Fondo gestione alle compagnie e gruppi portuali;

n) stabilisce l'importo massimo delle spese in ordine alle quali decide direttamente il presidente;

o) provvede per tutto quanto rientra nei compiti del Fondo gestione.

Art. 6.

Il controllo sulla regolarità della gestione del Fondo gestione viene esercitato da un collegio di sindaci composto da cinque membri effettivi e due supplenti. I membri effettivi sono designati: tre rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile e due dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, scelti tra persone di particolare competenza.

I membri supplenti sono designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali e degli utenti portuali maggiormente rappresentative, tra persone di particolare competenza.

Il collegio dei sindaci esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili; esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Ministro della marina mercantile provvede a richiedere le designazioni ed a formalizzare la costituzione del collegio dei sindaci con lo stesso decreto di costituzione del comitato o con separato decreto.

L'ammontare dei compensi annui e dei gettoni di presenza del collegio dei sindaci è stabilito con delibera del comitato di amministrazione.

Art. 7.

La legge 22 marzo 1967, n. 161, è abrogata.

Art. 8.

Il personale in servizio presso il Fondo assistenza alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze del Fondo gestione.

L'attuale ordinamento dei servizi e le norme contenute nel regolamento organico del personale riguardante lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore e del personale del Fondo assistenza, approvato in data 1° dicembre 1978 dal comitato di amministrazione del Fondo assistenza stesso, permangono in vigore anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, salvo modifiche deliberate dal comitato di amministrazione del Fondo gestione.

Art. 9.

Il comitato di amministrazione del Fondo assistenza continua ad esercitare i compiti di ordinaria amministrazione anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge fino alla data in cui risulteranno costituiti gli organi di amministrazione e di controllo del Fondo gestione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREATTA — FOSCHI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso il porto di Trieste.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1979 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni al trasporto di merci su strada in servizio internazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980 che modifica in parte il decreto ministeriale 21 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di adottare quale misura di sostegno della attività del porto di Trieste un provvedimento di liberalizzazione dell'autotrasporto di merci in transito attraverso il porto medesimo, come da tempo auspicato dalle autorità locali;

Sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi rappresentate in seno al comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori stessi;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione del decreto

Sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i valichi di frontiera del Brennero, di Coccau (Tarvisio), di Gorizia (Casa Rossa) e di Fernetti provenienti o diretti all'imbarco del porto di Trieste.

Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati (intero veicolo o solo semirimorchio) nel porto di Trieste ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti sbarcati nel porto di Trieste (intero veicolo o solo semirimorchio) e destinati a raggiungere un paese estero attraverso i valichi indicati nel primo comma del presente articolo.

Il regime di liberalizzazione non si estende all'ingresso in Italia dei soli trattori stranieri per il traino di semirimorchi pervenuti nel porto di Trieste.

Art. 2.

Accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione

L'ammissibilità al transito liberalizzato è accertata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., attraverso appositi reparti speciali dei corrispondenti uffici provinciali M.C.T.C. da istituire nei punti di frontiera di cui all'art. 1 e nel porto di Trieste oppure, nelle more della costituzione dei reparti speciali, attraverso funzionari all'uopo incaricati.

Riconosciuta l'ammissibilità al transito liberalizzato, l'ingresso nel territorio italiano sarà autorizzato col rilascio di un permesso sul quale dovrà essere registrato il ricevimento del veicolo per l'imbarco nel porto di Trieste ovvero lo sbarco dallo stesso porto per il successivo transito nel territorio italiano.

Il permesso di transito liberalizzato rilasciato nel luogo di ingresso nel territorio nazionale sarà ritirato dal personale dislocato nel luogo d'uscita, che avrà cura di accertare che il trasporto in transito abbia avuto svolgimento nel pieno rispetto delle disposizioni stabilite col presente decreto.

Art. 3.

Centro di coordinamento del controllo

Le modalità per lo svolgimento del servizio di accertamento e controllo del transito liberalizzato sono stabilite con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

Presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Trieste è istituito un centro di coordinamento delle funzioni di controllo del trasporto internazionale di merci e viaggiatori svolti nei punti di frontiera di cui all'art. 1.

La direzione del centro di coordinamento è affidata ad un funzionario con la qualifica di primo dirigente che sovraintende all'attività dei reparti speciali di cui all'art. 2 ovvero dei funzionari incaricati.

Art. 4.

Sanzioni amministrative

In caso di irregolarità comunque commesse nell'esecuzione dei trasporti internazionali in regime di transito liberalizzato, e senza pregiudizio per l'eventuale azione penale se i fatti rivestono gli estremi del reato, possono essere adottate a carico delle imprese di trasporto le seguenti sanzioni amministrative:

1) diffida da parte dell'ufficio che accerta l'irregolarità;

2) sospensione a tempo determinato, da un mese a un anno, della possibilità di accedere nel territorio nazionale in regime di transito liberalizzato.

La sospensione può essere erogata solo a seguito della diffida di cui al n. 1) ed è adottata con provvedimento del Ministro dei trasporti.

Art. 5.

Entrata in vigore del regime di liberalizzazione del transito

La liberalizzazione del transito prevista dal presente decreto viene attuata per un periodo sperimentale di un anno.

Il regime di liberalizzazione di cui al presente decreto può essere revocato in ogni tempo ove si dimostri in contrasto con gli interessi economici del Paese.

Roma, addì 17 gennaio 1981

Il Ministro: FORMICA

(1078)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1981.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a trentasei mesi, con godimento 1° marzo 1981, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante disposizioni per l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro per nominali lire 2.000 miliardi, della durata di trentasei mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 22 dicembre 1980, n. 888, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di trentasei mesi, con godimento 1° marzo 1981, ad un prezzo di emissione di lire 99 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1981, è pari all'8,50 per cento.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza tra cento ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissioni di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1981 e l'ultima il 1° marzo 1984.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1984.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle agenzie di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonchè ogni altro adempimento occorrente per la emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario (già Servizio rapporti con l'interno) - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 febbraio 1981 a mezzo di lettera ovvero con telex o telegramma, e, in questi due ultimi casi, andranno confermate con lettera che dovrà pervenire entro il giorno 27 febbraio 1981. L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 2 marzo 1981 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, comprensivo di un giorno di interesse, pari a L. 990.000 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte della Banca d'Italia, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, la quale emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da sei cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 888 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° MARZO 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° MARZO 1981 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1981-1984 » « EMISSIONE 1° MARZO 1981 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1981 valutati in lire 170 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1981
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 274

(1094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Al paragrafo 2, capo *B*, del capitolo relativo al «Gas di petrolio liquefatti - G.P.L.» del provvedimento C.I.P. n. 1/1981 in data 13 gennaio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1981, ove è scritto: «...*o* per la rimozione ed il ritiro del vuoto...», leggasi: «...*e* per la rimozione ed il ritiro del vuoto...».

(978)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventisei società cooperative

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia San Salvatore a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 17 gennaio 1975, rep. 16206/2830, reg. soc. n. 1284;

2) società cooperativa edilizia Genzano 74 a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 20 febbraio 1974, rep. 22456, reg. soc. n. 1182;

3) società cooperativa edilizia Orchidea a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 20 giugno 1974, rep. 48521/4570, reg. soc. n. 1073;

4) società cooperativa agricola Allevamenti marsicani a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Spada in data 23 novembre 1973, rep. 27654, reg. soc. n. 1014;

5) società cooperativa edilizia Dalia a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 19 giugno 1974, rep. 48501/4568, reg. soc. n. 1071;

6) società cooperativa edilizia Villabruna a r.l., in Avezzano (L'Aquila) costituita per rogito Pannunzio in data 24 maggio 1974, rep. 48361/4536, reg. soc. n. 1063;

7) società cooperativa edilizia La Radieuse a r.l., in Avezzano (L'Aquila). costituita per rogito Pannunzio in data 3 luglio 1974, rep. 48612, reg. soc. n. 1076;

8) società cooperativa edilizia Olimpia a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 25 marzo 1974, rep. 47/835/4420, reg. soc. n. 1035;

9) società cooperativa edilizia Edil-Coop a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Di Bernardino in data 15 marzo 1974, rep. 2770, reg. soc. n. 1041;

10) società cooperativa di consumo Unione fraterna a r.l., in Cerchio (L'Aquila), costituita per rogito Paolini Nino in data 27 marzo 1945, rep. 35357, reg. soc. n. 276;

11) società cooperativa agricola La Florida a r.l., in Cerchio (L'Aquila), costituita per rogito Di Giovanni in data 13 dicembre 1973, rep. 59670, reg. soc. n. 1010;

12) società cooperativa agricola Collepietro a r.l., in Collepietro (L'Aquila), costituita per rogito Galeotta in data 16 settembre 1961, rep. 13645, reg. soc. n. 803;

13) società cooperativa edilizia La Mandra a r.l., in Lucoli (L'Aquila), costituita per rogito Ciancarelli in data 11 luglio 1974, rep. 23466, reg. soc. n. 1225;

14) società cooperativa mista La Maiella a r.l., in Montereale (L'Aquila), costituita per rogito Sammartano in data 23 gennaio 1966, rep. 1827, reg. soc. n. 904;

15) società cooperativa edilizia Belvedere Santa Chiara a r.l., in Montereale (L'Aquila), costituita per rogito Sammartano in data 30 novembre 1974, rep. 8251/3947, reg. soc. n. 1256;

16) società cooperativa di produzione e lavoro S.A.C.E.S. a r.l. in S. Demetrio (L'Aquila) costituita per rogito De Matteis in data 27 maggio 1947, rep. 4424, reg. soc. n. 528;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Monte Calvo a r.l. in Scoppito (L'Aquila) costituita per rogito De Sanctis in data 20 dicembre 1946, rep. 4469, reg. soc. n. 502;

18) società cooperativa edilizia La Casa mia a r.l. in Sulmona (L'Aquila) costituita per rogito Pettinelli in data 20 febbraio 1953, rep. 4749, reg. soc. n. 276;

19) società cooperativa edilizia Giglio a r.l. in Sulmona (L'Aquila) costituita per rogito Carugno in data 11 febbraio 1967, rep. 39543, reg. soc. n. 398;

20) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase n. 50 a r.l. in Napoli costituita per rogito de Vivo in data 4 febbraio 1974, rep. 199508, reg. soc. n. 760;

21) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 18ª a r.l. in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 9 aprile 1974, rep. 441048, reg. soc. n. 1051;

22) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 13ª (tredicesima) a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 1° aprile 1974, rep. 440736, reg. soc. n. 1001;

23) società cooperativa edilizia Parco Rosa a r.l., in Salerno, costituita per rogito Gentile in data 16 marzo 1971, rep. 7408, reg. soc. n. 4442/5555;

24) società cooperativa edilizia Elios a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 1° marzo 1965, rep. 30484, reg. soc. n. 3602/4617;

25) società cooperativa edilizia Meres 1ª a r.l., in Avellino, costituita per rogito Gorruso in data 7 novembre 1975, rep. 23477, reg. soc. n. 1787;

26) società cooperativa agricola Guido Dorso a r.l., in Grottaminarda (Avellino), costituita per rogito Colarusso in data 29 dicembre 1973, rep. 1150, reg. soc. n. 184.

(932)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un membro della commissione tributaria centrale

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1981, registro n. 4 Finanze, foglio n. 302, il dott. Giuseppe Tamburrino, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione, è stato nominato, su designazione del primo presidente della stessa Corte di cassazione, membro della commissione tributaria centrale, in sostituzione del dott. Luigi Spagnoletti. Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Giuseppe Tamburrino, sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti dei consigli di amministrazione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 l'indennità di carica spettante ai presidenti dei consigli di amministrazione degli istituti sperimentali agrari è stata stabilita in L. 200.000 mensili lorde a decorrere dal 1° luglio 1980.

(972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 16 febbraio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1061,95	1061,95	1062,10	1061,95	1062 —	—	1062, 5	1061,95	1061,95	1061,95
Dollaro canadese	882,35	882,35	885 —	882,35	882,45	—	882,30	882,35	882,35	882,35
Marco germanico	471,50	471,50	472,45	471,50	472,20	—	471,55	471,50	471,50	471,50
Fiorino olandese	434,67	434,67	435,75	434,67	435,25	—	434,55	434,67	434,67	434,65
Franco belga	29,34	29,34	29,42	29,34	29,38	—	29,31	29,34	29,34	29,35
Franco francese	204,025	204,18	204,60	204,18	204,50	—	2`4,025	204,18	204,18	204,15
Lira sterlina	2391,80	2391,80	2390,50	2391,80	2389,5	—	2389,80	2391,80	2391,80	2391,80
Lira irlandese	1750 —	1750 —	1755 —	1750 —	1754,95	—	1750 —	1750 —	1750 —	—
Corona danese	153,95	153,95	154,10	153,95	154,05	—	153,90	153,95	153,95	153,95
Corona norvegese	191,25	191,25	191,50	191,25	191,60	—	191,42	191,25	191,25	191,25
Corona svedese	224,25	224,25	224,50	224,25	224,45	—	224,35	224,25	224,25	224,25
Franco svizzero	517,47	517,47	515,75	517,47	515,75	—	516,50	517,47	517,47	517,45
Scellino austriaco	66,735	66,735	66,75	66,735	66,77	—	66,80	66,735	66,735	66,65
Escudo portoghese	19,50	19,50	18,30	19,50	18,35	—	18,25	19,50	19,50	19,50
Peseta spagnola	11,921	11,921	11,93	11,921	11,92	—	11,90	11,921	11,921	11,90
Yen giapponese	5,099	5,099	5,08	5,099	5,08	—	5,091	5,099	5,099	5,08

Media dei titoli del 16 febbraio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	58,850
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,200
» 5,50 % » » 1968-83	86,700
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	79,150
» 6 % » » 1971-86	74,850
» 6 % » » 1972-87	73,125
» 9 % » » 1975-90	73,500
» 9 % » » 1976-91	75,250
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	78 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1979/81	99,850
» » » » 1- 7-1979/81	99,800
» » » » 1-10-1979/81	99,150
» » » » 1-12-1979/81	99,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,175
» » » » 1-10-1979/82	98,950
» » » » 1- 1-1980/82	99 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,450
» » » » 1- 5-1980/82	97,850
» » » » 1- 6-1980/82	98,150
» » » » 1- 7-1980/82	99 —
» » » » 1- 8-1980/82	99 —
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	89,875
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,075
» » » 12 % 1- 4-1982	95,650
» » » 12 % 1-10-1983	91,650
» » » 12 % 1- 1-1984	91,275
» » » 12 % 1- 4-1984	91,475
» » » 12 % 1-10-1984	91,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	88,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 febbraio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1062 —
Dollaro canadese	882,325
Marco germanico	471,525
Fiorino olandese	434,61
Franco belga	29,325
Franco francese	204,025
Lira sterlina	2390,80
Lira irlandese	1750 —
Corona danese	153,925
Corona norvegese	191,335
Corona svedese	224,35
Franco svizzero	516,985
Scellino austriaco	66,767
Escudo portoghese	18,875
Peseta spagnola	11,91
Yen giapponese	5,C90

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trentaquattro posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per esami, a trentaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Bologna.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Bologna, via Zamboni, 33 - Bologna.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(982)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle università presso l'orto botanico dell'Università di Camerino per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(983)

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Camerino

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle università presso l'orto botanico dell'Università di Camerino per la qualifica di mestiere di giardiniere.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Camerino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Camerino.

(984)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Università degli studi di Lecce

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di tecnico degli uffici tecnici in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici delle università presso l'Università di Lecce.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(985)

Concorso a tre posti di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza e tecnica delle costruzioni	posti n. 1
istituto di fisica tecnica	» 1
centro meccanografico (centro elaborazioni dati amministrativi)	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente del Politecnico di Milano.

(986)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica medica . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(987)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(988)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti delle università presso la Scuola normale superiore di Pisa per la qualifica di mestiere di guardiano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri, 7 - 56100 Pisa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(989)

Concorso a dieci posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Rettorato:

servizi generali (centralino telefonico) . . . posti n. 2
centro stampa (operatori per macchine offset) . » 2
centro stampa (operatori per compositrici elettroniche) . . . . » 1

Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio:

istituto di lingue (laboratorio linguistico) . . posti n. 1

Facoltà di lettere e filosofia e magistero:

istituto di filologia e storia medioevale . . . posti n. 1
istituto di lingue (laboratorio linguistico) . . » 1

Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali:

istituto di scienze dell'informazione . . . posti n. 1
istituto di ingegneria (laboratorio) . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Salerno - Ufficio personale - Reparto II - Concorsi - Via Urbano II - 84100 Salerno.

Non saranno prese in considerazione le domande nelle quali non sia chiaramente indicato a quale dei concorsi banditi l'aspirante intende partecipare.

Nell'ipotesi in cui l'aspirante, con una sola domanda, abbia chiesto di partecipare a più di un concorso, la domanda stessa sarà presa in considerazione ai fini della partecipazione ad uno solo dei concorsi e precisamente a quello che in essa risulti indicato per primo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Salerno.

(990)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione università, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di metallurgia . . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di metallurgia e metallografia, facoltà di ingegneria, via Eudossiana, 18, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(991)

Concorso a cinque posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1 - Trieste.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Università di Trieste, piazzale Europa, 1, con il seguente calendario:

prima prova scritta: giovedì 7 maggio 1981, ore 8;

prova pratica di dattilografia: venerdì 8 maggio 1981, ore 8.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(992)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cattedra di fisica sperimentale . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova pratica con relazione scritta avrà luogo il giorno 15 giugno 1981 alle ore 8,30, presso l'istituto di fisica dell'Università di Trieste, via A. Valerio, 2.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(993)

Concorso ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico terapista della riabilitazione in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dei tecnici terapisti delle università ed istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica ortopedica . . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma rilasciato dai licei classici, dai licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma rilasciato dagli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande devono pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1 - Trieste.

Le prove scritte avranno luogo presso la clinica ortopedica, ospedale maggiore, Trieste, via Stuparich, 1, con il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 giugno 1981 alle ore 8,30;

seconda prova scritta: 10 giugno 1981 alle ore 16,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(994)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a quattro posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige (per le sole province di Trento e Belluno).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 febbraio 1981 - 2ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5407, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1980, registro n. 14, foglio n. 64, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a quattro posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige (per le sole province di Trento e Belluno).

(979)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 febbraio 1981 - 2ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1980, registro n. 14, foglio n. 112, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

(980)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinque posti di operaio specializzato da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 2 febbraio 1981 - 2ª edizione straordinaria, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1980, n. 5412, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1980, registro n. 13, foglio n. 312, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio specializzato dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

(981)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di urologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato		Punti	
Breda Guglielmo, nato a Rovolon il 25 marzo 1944	punti	100	su 100
Catanzaro Francesco, nato a Gallarate il 10 agosto 1941	»	100	»
Menichelli Enrico, nato a Massa d'Albe il 15 luglio 1943	»	100	»
Rizzotti Alberto, nato a Villafranca il 24 agosto 1939	»	97	»
Valenti Primo, nato a Roma il 1° luglio 1944	»	95	»
Della Monica Luigi, nato a Cava dei Tirreni il 12 novembre 1937	»	94	»
Sepe Giuseppe, nato a Marigliano il 6 agosto 1944	»	93	»
Merlo Alberto, nato a Vittorio Veneto il 10 settembre 1943	»	92	»
Stagni Giorgio, nato a S. Lazzaro il 15 dicembre 1943	»	92	»
Caramia Giovanni, nato a Palermo il 30 marzo 1942	»	90	»
Del Basso Paolo, nato a Napoli il 15 luglio 1934	»	90	»
Martinelli Augusto, nato a Pieve di Cento il 21 aprile 1944	»	90	»
Rigatti Patrizio, nato a Siena il 4 dicembre 1941	»	90	»
Rizzo Francesco Paolo, nato a Palermo l'11 aprile 1942	»	90	»
Contemori Giampaolo, nato a Venezia l'8 luglio 1944	»	89	»
Gallmetzer Josef, nato a Trodena il 25 dicembre 1942	»	88	»
Antonica Salvatore, nato a Calatina il 10 maggio 1945	»	85	»
Coglitore Attilio, nato a Forlì il 2 novembre 1939	punti	85	su 100
Pecori Marcello, nato a Napoli l'8 settembre 1943	»	85	»
Vimercati Giancarlo, nato a Legnano il 31 ottobre 1938	»	85	»
Pisi Franco, nato a Latina il 24 febbraio 1942	»	84	»
Gastaldi Antonio Franco, nato a Genova il 12 maggio 1941	»	81	»
Barbieri Franco, nato a Chioggia il 9 aprile 1940	»	80	»
Capparelli Francesco, nato a Spezzano-Albanese il 16 agosto 1944	»	80	»
Ciccu Mariano, nato a Cagliari il 15 agosto 1930	»	80	»
Pagano Saverio, nato a Catania l'8 settembre 1944	»	79	»
Baldi Pietro, nato a Cantalice il 5 aprile 1940	»	78	»
Tozzi Ennio, nato a Margherita di Savoia il 4 febbraio 1935	»	78	»
Lembo Antonino, nato a Messina il 1° marzo 1942	»	76	»
De Joanna Federico, nato a Torino il 7 novembre 1930	»	75	»
Gemelli Raffaele, nato a Pentone il 30 agosto 1943	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1981

Il Ministro: ANIASI

(833)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Stralcio di due sedi dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Si rende noto che con decreti del presidente della giunta regionale 7 dicembre 1979, n. 31/SAN/MN e 10 ottobre 1980, n. 86/SAN/MN, dal bando di concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti presso C.S.Z. della provincia di Mantova, emanato in data 7 aprile 1978 con decreto del presidente della giunta regionale n. 16/SAN/MN, sono state stralciate le condotte consortili «Mincio I» e «Mantova 2/Esterno Nord-Est».

(955)

REGIONE LOMBARDIA

Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto 24 novembre 1980, n. 432/SAN/MI/80, sono stati stralciati dal bando di concorso 3 dicembre 1979, n. 263, i seguenti posti di medico condotto:

Besana Brianza;
Codogno;
Lainate.

(998)

Stralcio di una sede dal concorso riservato a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto 24 novembre 1980, n. 431/SAN/MI/80, è stato stralciato dall'atto 13 novembre 1980, n. 383, il posto di ufficiale sanitario del C.S.Z. «Legnano 2/Sud» con sede in Parabiago, perché il posto pur essendo in atto occupato appartiene ad altro sanitario in servizio quale distaccato presso sede diversa.

(999)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. **4**.

Autorizzazione per l'assunzione di mutui per 120 miliardi per la realizzazione di programmi di investimento e di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, a contrarre negli esercizi dal 1981 al 1983, ad un tasso non superiore al 17%, uno o più mutui da utilizzare per la realizzazione di programmi di investimento e di opere pubbliche previste dal piano regionale di sviluppo, sino all'importo complessivo di 120 miliardi.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno contratti con uno o più istituti di credito a ciò abilitati e saranno estinti in annualità costanti entro un periodo non inferiore ad anni venti.

Art. 3.

L'effettiva somministrazione delle somme relative ai mutui di cui alla presente legge è subordinata alla necessità di cassa della Regione.

Art. 4.

Alla copertura della spesa derivante dall'ammortamento dei mutui autorizzati con la presente legge si provvede, sul piano finanziario pluriennale di spesa 1981-1983, per lire 29.600 milioni, di cui lire 10.600 milioni nell'esercizio 1982 e lire 19.000 milioni nell'esercizio 1983 e, per gli esercizi successivi fino al 2001, con stanziamenti annuali di lire 21.600 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 gennaio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. **5**.

Particolari norme finanziarie connesse con l'approvazione del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1981-83 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa ulteriore di lire 700 milioni.

L'elenco dei beneficiari delle sovvenzioni previste all'art. 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, di cui al comma precedente, viene depositato presso la segreteria del consiglio regionale.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 55, è autorizzata, per l'esercizio 1983, la spesa di lire 25 milioni.

Art. 2.

La spesa autorizzata con l'art. 30, primo comma, della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, viene ridotta da lire 280 milioni a lire 140 milioni.

La spesa autorizzata con l'art. 30, terzo comma, della legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, viene ridotta da lire 200 milioni a lire 100 milioni.

Art. 3.

Dal fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia possono essere prelevate, con le stesse modalità indicate all'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, le somme da iscrivere nei capitoli istituiti con le leggi regionali emesse successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 4.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 gennaio 1981

COMELLI

(858)

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1981, n. **6**.

Piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1981-83 e bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 23 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1981, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in L. 3.688.112.407.000 il totale generale della spesa della Regione per il piano finanziario relativo al triennio 1981-83, annesso alla presente legge (tabella *B*).

E' approvato in L. 1.650.717.669.000 il totale generale della spesa per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio 1981, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Sono approvati il quadro generale riassuntivo del piano finanziario per il triennio 1981-83 e quello del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1981, annessi alla presente legge.

Art. 5.

Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del piano finanziario e del bilancio annuale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, sono autorizzati con riferimento al piano finanziario 1981-83 e al bilancio dell'esercizio 1981 negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.

Art. 7.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all'art. 12 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, sono considerate spese impreviste quelle indicate nello elenco n. 6 annesso alla presente legge.

Art. 8.

L'assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 9.

L'assessore alle finanze, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 1953) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 10.

L'assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 11.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa e la iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto di corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti ministeri, dei fondi assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di particolari disposizioni legislative.

La stessa procedura si applica per l'iscrizione nel bilancio regionale delle assegnazioni effettuate a favore della Regione dagli organi della Comunità economica europea.

Art. 12.

Sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 1981 e successivi, limiti di impegno, di importo e di durata corrispondenti alle assegnazioni di fondi per le spese ripartite in annualità, disposte dalle amministrazioni dello Stato, sulla base delle norme legislative di cui al primo comma del precedente art. 11.

Art. 13.

I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, si istituiscono capitoli aggiunti al bilancio stesso, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l'emanazione da parte del presidente della giunta regionale o dell'assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi assessori di quella sede, su proposta del presidente della giunta o dell'assessorato alle finanze o, qualora prevista, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 14.

I residui risultanti al 1° gennaio 1981 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1981, soppressi nel corso dell'esercizio finanziario in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 15.

Entro il 20 gennaio la direzione regionale della ragioneria generale predispone e presenta alla giunta regionale il preventivo di cassa dell'anno.

Il preventivo di cassa comprende gli incassi ed i pagamenti, in conto competenza ed in conto residui, dei quali è prevista la realizzazione nell'anno solare in corso.

Entro il 20 aprile, 20 luglio e 20 ottobre, la direzione regionale della Ragioneria generale procede all'aggiornamento del preventivo annuale di cassa ed alla sua presentazione alla giunta regionale.

Ai fini previsti dai precedenti commi, la segreteria generale, la segreteria generale straordinaria, le direzioni regionali e gli uffici autonomi, ciascuno per i capitoli di propria competenza, trasmettono alla direzione regionale della Ragioneria generale i dati previsionali degli incassi e dei pagamenti e le successive modifiche alla valutazione iniziale.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed ha effetto dal 1° gennaio 1981.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 gennaio 1981

COMELLI

(*Omissis*).

(859)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810510)